

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e rinvio*) ..... 94

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo ..... 97

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori ..... 97

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Logistica Intermodalità Sostenibile (ALIS), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada ..... 97

Audizione di rappresentanti di USB sull'internalizzazione dei servizi di *contact center* dell'INPS ..... 97

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 17/2022: misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.**

**C. 3495 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elena MURELLI (LEGA), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento consta di 43 articoli, suddivisi in cinque Titoli, e di due Allegati e reca disposizioni non direttamente riconducibili alla competenza della XI Commissione. Per tale ragione, preannuncia che nella relazione si soffermerà prevalentemente sulle norme di maggiore interesse per la Commissione lavoro.

Il Titolo I interviene in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili.

In particolare, le disposizioni del Capo I (articoli 1-8) recano le seguenti misure urgenti per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale: l'azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 (articolo 1); la riduzione dell'IVA e degli oneri

generali nel settore del gas (articolo 2); il rafforzamento delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (articolo 3); il riconoscimento di crediti di imposta, rispettivamente, alle imprese cosiddette energivore (articolo 4) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (articolo 5); interventi fiscali a favore del settore dell'autotrasporto (articolo 6); l'incremento delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (articolo 7); disposizioni a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia (articolo 8).

Il Capo II introduce, agli articoli da 9 a 21, misure strutturali e di semplificazione in materia energetica. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi: misure di semplificazione per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (articolo 9); la definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW (articolo 10); misure per lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola (articolo 11); la semplificazione della procedura autorizzativa di impianti rinnovabili in aree idonee (articolo 12); misure per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti *off-shore* (articolo 13); il riconoscimento di un credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 14); misure di semplificazione per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso (articolo 15); interventi per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi (articolo 16); disposizioni per promuovere l'utilizzo dei biocarburanti (articolo 17); disposizioni per la qualificazione dei

siti e degli impianti di proprietà di società del Gruppo FS come potenziali aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (articolo 18); misure di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (articolo 19); misure per favorire l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili dei beni del demanio militare (articolo 20); disposizioni per accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale (articolo 21).

Il Titolo II, con gli articoli da 22 a 25, riguarda le politiche industriali.

In particolare, l'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo per la riconversione, la ricerca e lo sviluppo del settore *automotive*, mentre l'articolo 23 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo per promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative.

Si sofferma sull'articolo 24 che estende l'ambito degli interventi a carico del Fondo nuove competenze a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero siano ricorsi al Fondo per la transizione industriale, facendo emergere un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.

L'articolo 25 dispone l'incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e reca disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

Il Titolo III, con gli articoli da 26 a 28, riguarda le regioni e gli enti territoriali.

A tale proposito, l'articolo 26 incrementa la dotazione del fondo finalizzato al ristoro di regioni e province autonome delle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19. L'articolo 27 reca misure finanziarie a favore degli enti locali. L'articolo 28 introduce disposizioni riguardanti la rigenerazione urbana.

Il Titolo IV, agli articoli da 29 a 41, reca altre misure urgenti.

In particolare, l'articolo 29 dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non relative all'im-

presa, ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva. L'articolo 30 stanziava risorse per il finanziamento di misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. L'articolo 31 dispone l'incremento delle risorse del fondo per il finanziamento di iniziative in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari. L'articolo 32 introduce disposizioni riguardanti il funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Si sofferma sull'articolo 33, che, al comma 1, allo scopo di superare le difficoltà interpretative insorte, dispone, per coloro che, assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, stiano ancora espletando la formazione teorico-pratica prevista dalla normativa vigente, la possibilità di richiedere che, ai fini del riconoscimento dei titoli per l'accesso al concorso in magistratura, come si legge nella relazione introduttiva, il periodo di tirocinio sia computato unitamente al successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, fino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.

Sempre con riferimento all'ufficio del processo, il comma 2 chiarisce che l'assunzione nell'amministrazione giudiziaria con contratto a tempo determinato comporta per i professionisti iscritti ad albi, collegi e ordini professionali l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense e la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. La norma, inoltre, consente all'amministrazione giudiziaria di coprire i posti messi a concorso ancora vacanti dopo l'esaurimento della graduatoria distrettuale mediante l'ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti.

L'articolo 34 introduce modificazioni alla disciplina relativa alla Procura europea, tra le quali segnala, al comma 1, lettera c), la

disposizione interpretativa riguardante il rimborso all'amministrazione giudiziaria della quota contributiva a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, che non potrà essere richiesto nei casi in cui tale quota sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea. Come si legge nella relazione tecnica, la norma si rende necessaria al fine di rispettare la cosiddetta parità retributiva, stabilita dalla disciplina della Procura europea, sulla base della quale la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato – corrisposta dalla Procura europea medesima – non potrà essere mai inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale.

L'articolo 35 dispone l'avvio, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, del censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, finalizzato al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA » del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

L'articolo 36 reca misure di semplificazione delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale seguite dalle Commissioni tecniche.

L'articolo 37 introduce disposizioni relative alla promozione della candidatura di Roma a ospitare l'Esposizione universale nel 2030 e alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Osaka nel 2025. Con riferimento alla prima finalità, si segnala l'autorizzazione a Roma Capitale e alle società *in house* da essa controllate a conferire fino a trenta incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare un contingente di personale fino a trenta unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023 (comma 1, lettera b).

L'articolo 38 reca disposizioni finanziarie e contabili volte a fronteggiare situazioni di crisi internazionale. L'articolo 39 incrementa le risorse del fondo rotativo per operazioni di *venture capital*.

Segnala che l'articolo 40, in materia di sorveglianza radiometrica, allo scopo di semplificare la disciplina vigente che rinvia all'adozione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica e la definizione di altri aspetti di carattere attuativo della normativa recata dal decreto legislativo n. 101 del 2020, introduce le necessarie modificazioni all'articolo 72 di tale decreto legislativo e, conseguentemente, sostituisce l'allegato XIX, nei termini risultanti dall'Allegato A al decreto-legge in esame, permettendo, in tal modo, come si legge nella relazione introduttiva, un avvio rapido del nuovo sistema dei controlli, senza pregiudizio per le esigenze di tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, dell'ambiente nonché del sistema produttivo e logistico nazionale. Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti di più stretta competenza della Commissione, segnala, in particolare, che l'articolo 8 dell'Allegato XIX reca disposizioni riguardanti il personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche, prevedendo anche la possibilità che queste possano essere effettuate anche da personale privo dell'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che sia in possesso dei requisiti tassativamente indicati dalla norma.

L'articolo 41 differisce i termini di pagamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2016.

Il Titolo V, agli articoli 42 e 43, reca, rispettivamente, la copertura degli effetti finanziari del decreto-legge e la sua entrata in vigore.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata nella giornata di domani, nel corso della quale la

Commissione esprimerà il parere di competenza.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### COMITATO RISTRETTO

**Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.**

**C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

**Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.**

**C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 marzo 2022.*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Logistica Intermodalità Sostenibile (ALIS), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

**Audizione di rappresentanti di USB sull'internalizzazione dei servizi di *contact center* dell'INPS.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.